



**COMUNE DI MONTALBANO
ELICONA**
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 – Montalbano Elicona
Tel. 0941.679012 – Fax 0941.679597

Codice Fiscale: 00339970832 – Codice Univoco Ufficio: UFQPDR
Sito istituzionale: www.comune.montalbanoelicona.me.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec1.comune.montalbanoelicona.me.it

AREA TECNICA

Prot. 11281 del 28/08/2023

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ART 40 DELLA L.R. 27/1986 (EX C.P.T.A.), PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

Visto l’art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;

Visto l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie

in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) *per le altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigrammi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Montalbano Acque S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Montalbano Elicona avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’**“Industria idrominerale e imbottigliamento di acque minerali FONTALBA”**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. 6558 del 23/02/2022 (allegata al verbale n. 15 cds AUA del 12/06/2023, trasmesso con pec acquisita al protocollo DRA n. 48689 del 27/06/2023) con cui la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Esaminata la documentazione trasmessa in uno alla sopra richiamata istanza;

Preso atto che, per quanto concerne le emissioni in atmosfera prodotte nello stabilimento, secondo quanto dichiarato nel documento “Relazione tecnica di accompagnamento alla istanza di AUA”:

1. l’unica sorgente significativa di emissioni in atmosfera è l’impianto termico per la produzione del vapore soprasaturo, che viene impiegato nello stabilimento per la formatura delle bottiglie in PET e per gli scambiatori di calore delle linee di produzione;
2. tale impianto, della potenza termica di 0,77 MW, sarà alimentato a GPL e, pertanto, rientra tra

gli impianti elencati nella Parte I lettera dd), dell'Allegato IV alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del suddetto decreto;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nel documento "Relazione tecnica di accompagnamento alla istanza di AUA", per quanto concerne le acque reflue, lo stabilimento ha un solo scarico finale, nel torrente Elicona che scorre a valle dello stabilimento, al quale confluiranno:

- le acque provenienti dalla sezione di trattamento reflui industriali;
- le acque provenienti dagli scarichi igienici, previo trattamento in idoneo sistema di depurazione;
- le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali per le quali non è previsto alcun trattamento;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza di AUA:

1. i reflui industriali derivano:
 - a) dal lavaggio con idropulitrice delle cassette contenitrici dei vuoti resi – flusso medio: 500 litri/h – frequenza: 2 h/g;
 - b) dal lavaggio energico, in macchina lavatrice e sterilizzatrice con risciacquo finale, delle bottiglie usate recuperate – flusso medio: 7.000 litri/h – frequenza: 8 h/g per 2g/settimana;
 - c) dal risciacquo, con acqua Fontalba, di tutte le bottiglie prima di esser riempite – flusso medio: 2.100 litri/h – frequenza: 8 h/g per 2g/settimana;
 - d) dal lavaggio dei locali, delle macchine e degli impianti con idropulitrice – flusso medio: 1.000 litri/h – frequenza: 2 h/g;
 - e) dallo scarico periodico (ogni sei mesi) dei bagni di lavaggio delle macchine – flusso medio: 3m³/h per 8 h/semestre;
2. per le caratteristiche analitiche dei reflui generati dalle attività di cui alle lettere a), b), c) d), (reflui provenienti dal risciacquo con acqua delle bottiglie da riempire e in minima parte, per volumi e tempi di scarico, dalle operazioni di lavaggio delle cassette di plastica per le bottiglie di vetro o quello proveniente dalla pulizia dei locali, a basso carico inquinante, anche di solidi) la sezione di pretrattamento, ubicata a valle dei fabbricati di produzione, è composta semplicemente dal sistema di dissabbiamento ed eventuale, se necessaria, correzione del pH;
3. dopo aver subito i trattamenti preliminari, tali reflui sono raccolti nella "Vasca di raccolta e trattamento dello scarico V3", per la verifica delle caratteristiche analitiche preliminare allo scarico finale o ad ulteriore trattamento di correzione dei parametri che dovessero risultare non accettabili;
4. il refluo prodotto dallo scarico delle soluzioni esauste della macchina lavabottiglie, lettera e), è quello caratterizzato da un carico inquinante significativo, rappresentato principalmente dalla soda caustica, che lo rende corrosivo e richiede necessariamente la correzione del pH con acido cloridrico, oltre che sostanze organiche biodegradabili presenti in modeste quantità, derivanti

- dai prodotti utilizzati per i bagni (brillantante e sanificante), con basso carico inquinante;
5. per lo scarico di tale reflui, contenenti ioni cloruro, per non produrre diluizioni artificiali, il sistema sarà dotato di un sistema di vasche di accumulo (2 vasche V1, V2, da 20 mc ciascuna, in cemento, protette internamente da uno strato di resina epossidica) e, in particolare:
- il refluo, accuratamente filtrato e neutralizzato, sarà raccolto nelle vasche di accumulo V1 e V2 e mantenuto in costante agitazione con insufflazione di aria;
 - dopo aver controllato la conformità del refluo ai limiti prescritti dalla norma vigente, si provvederà al suo deflusso verso il recapito finale attraverso la “Vasca di raccolta e trattamento dello scarico” V3, accompagnandolo allo scarico corrente;

Considerato che l’art. 101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che: “i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo” e che “non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio (...) per adeguarli ai limiti previsti (...)”;

Ritenuto che, nel rispetto dell’art. 101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- ciascun refluo, prima dell’immissione nella vasca V3, debba già avere le caratteristiche quali-quantitative indicate nella Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per la verifica delle caratteristiche quali-quantitative indicate nella Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è necessaria l’installazione di un pozzetto di ispezione per ciascuna tipologia di refluo prima della sua immissione nell’vasca V3;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto sono stati sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA e che con D.R.S. n. 500 del 14/05/2021 è stata decretata la non assoggettabilità del progetto alla VIA;

Visto il parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), Prot. n 54452 del 17/07/2023 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

alla Società **Montalbano Acque s.r.l.** allo scarico nel torrente Elicona dei reflui provenienti dall’impianto di trattamento delle acque industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali)

dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Dovrà essere previsto un idoneo sistema di trattamento di dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche di prima pioggia prima dello scarico.
2. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica degli impianti di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione.
3. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. E' altresì fatto divieto di diluire le acque reflue con acque di lavaggio per adeguarle ai limiti previsti.
4. L'efficienza degli impianti di depurazione dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
5. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
6. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante pozzetti di ispezione e controllo. Oltre al pozzetto a monte del punto di scarico, dovranno essere previsti, a monte della Vasca V3, pozzetti di ispezione e controllo per la verifica delle caratteristiche quali-quantitative indicate nella Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per ciascuna tipologia di refluo, prima della sua immissione nella vasca V3. I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
7. Il refluo proveniente dal trattamento delle acque di scarico periodico (ogni sei mesi) dei bagni di lavaggio delle macchine, qualora, ad esito dei controlli, non dovesse risultare conforme ai valori indicati nella Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali), dovrà essere gestito/smaltito in ottemperanza alle disposizioni della parteIV del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
8. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
9. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali

operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

10. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza alle disposizioni della parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
11. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Montalbano Elicona.
12. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
13. Le emissioni del nuovo impianto dovranno essere contenute entro i limiti della Legge 447/1995.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Montalbano Elicona li 28/08/2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Massimiliano Mobilia)

